

**ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA, NEI CASI DI ESUBERO
DELLE DOMANDE RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ DI POSTI.**

Integrazione, con interpretazione autentica del 5.02.2014, della precedente delibera del 13.12.2013.

Nei casi in cui le domande di iscrizione alle classi prime dell'Istituto Comprensivo superino le effettive disponibilità di accoglimento previste dalla normativa vigente, si provvederà a formulare per ciascun Plesso graduatorie degli alunni di cui sia stata presentata regolare domanda di iscrizione entro i termini, escludendo coloro che, per la posizione numerica attribuita, dovessero risultare eccedenti rispetto al numero massimo di alunni prevedibili in una classe ai sensi del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" o norma successivamente intervenuta ad integrazione o sostituzione.

I genitori degli alunni esclusi, potranno chiedere l'inserimento dei figli in una lista d'attesa avente la stessa modalità di formazione delle graduatorie di ammissione alla classe.

L'accesso alla classe stessa potrà avvenire, sentiti gli interessati esclusi, quando e se si saranno resi disponibili dei posti.

In data 13.12.2013 il Consiglio di Istituto ha deliberato la modifica e integrazione della precedente delibera del 10.02.2012, formulando i nuovi criteri da utilizzare in caso di richieste di iscrizione superiore alle possibilità di accoglienza.

I criteri di cui ai punti seguenti costituiscono condizioni di precedenza per le richieste di ammissione alla frequenza di classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo San Girolamo e di formazione delle classi. Le condizioni si applicano secondo l'ordine numerico sotto definito.

1. Residenti nello stradario dell'Istituto Comprensivo San Girolamo, costituito dal Sestriere di Cannaregio; in via subordinata si considera la distanza lineare da scuola.
2. Stato di disabilità psicofisica definita ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 1044, "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"¹. In ogni classe iniziale è inserito di norma un alunno disabile; può essere inserito un secondo alunno qualora la menomazione sia di tipo sensoriale e sia tale da non avere ricadute sul piano degli apprendimenti o del comportamento sensibilmente diverse da quelle prevedibili in una qualunque classe in cui siano inseriti alunni non disabili. In caso di richieste in concorrenza per alunni che presentano disabilità è data precedenza all'alunno cui è stata riconosciuta la situazione di gravità ai sensi dell'art. 10,

¹ 4 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

5 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

6 La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle

Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

[...]

comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 1226. A parità di condizioni si procede ai sensi dei criteri di cui ai punti seguenti.

3. Inserimento in istituti per l'infanzia o comunità.
4. Presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola – purché non frequentanti la classe quinta nell'anno in cui si procede all'iscrizione del fratello alla classe prima.
5. Alunno con disabilità psicofisica proveniente da fuori stradario, tenuto conto di quanto previsto al precedente punto (2).
6. Condizione di anticipatario, ovvero compimento dei 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo l'inizio dell'anno scolastico di riferimento, e residenza nello stradario di riferimento sulla base della vicinanza lineare della scuola.
7. Condizione di anticipatario e residenza al fuori dello stradario di riferimento sulla base della vicinanza lineare della scuola.

I gemelli sono di norma inseriti in classi diverse. L'handicap fisico è considerato ai sensi di cui ai precedenti punti da 1 a 7.

Per la Scuola dell'Infanzia si applicano gli stessi criteri, sostituendo al criterio dello stradario quello della distanza lineare da scuola.

Si chiarisce, con interpretazione autentica del Consiglio di istituto del 5.02.2014 che:

1. I punti da 1 al 5 si intendono riferiti ad alunni non anticipatari.
2. Per quanto relativo al punto (3) Inserimento in istituti per l'infanzia o comunità, , poiché il criterio intende tutelare particolari situazioni socio familiari, si devono ricomprendere tra queste anche le situazioni di affidamento o adozione. Nella sua specificazione il criterio si applica alla sola Scuola dell'Infanzia